

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di giugno, con la presente scrittura privata, tra:

- Il Comune di Bovolone rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. MIRANDOLA Emilietto nato a Bovolone (VR) il 20/07/1952 c. f. MRNMTT52L20B107K domiciliato presso la sede comunale in Piazza Scipioni n. 1 - Bovolone (VR) il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2018, esecutiva ai sensi di legge;

e

- Il Comune di Cerea rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. FRANZONI Marco nato a Cerea (VR) il 27/09/1974 c. f. FRNMRC74P27C498Y domiciliato presso la sede comunale in Via XXV Aprile 52 - Cerea (VR) il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2018, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, disciplina la possibilità per i Comuni di provvedere alla associazione di vari servizi e funzioni, in un'ottica di integrazione delle risorse umane e beni materiali utilizzati, al fine di consentire l'erogazione efficiente di servizi e prestazioni e nel contempo di contenere i costi e gli oneri inerenti alle varie attività;
- che ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 emanato in attuazione dell'art. 11 comma 1 lettera c) della legge n. 59 del 15/03/1997 i Comuni si dotano di strumenti per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- che da parte dei Comuni è intenzione raggiungere risultati in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, da valutare tramite il monitoraggio da parte del Nucleo di Valutazione;
- che ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 i Comuni possono istituire un unico Ufficio per l'effettuazione dei controlli previsti attraverso la stipulazione di una convenzione tra le parti che ne regoli la costituzione, il funzionamento e le modalità di attuazione;
- che si giudica positivamente la gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione per i vantaggi derivanti in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1999, dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

Art. 2 – Finalità

1. L'organizzazione del servizio in forma associata deve tendere ad assicurare una semplificazione di tutte le procedure, un progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane ed una corretta valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti.
2. La gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione ha inoltre le seguenti finalità:
 - a) Supportare gli organi di governo nella verifica dell'attuazione dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
 - b) Supportare l'attività delle Amministrazioni convenzionate nell'adeguamento e nel recepimento dei principi del D.Lgs. n. 150 del 2009.
 - c) Valutare l'attività dei Dirigenti o Responsabili di aree di posizioni organizzative in relazione ai risultati conseguiti ed alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di metodologia e di valutazione.
 - d) Proporre la definizione delle metodologie di valutazione del personale dipendente.
 - e) Accertare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
 - f) Valutare i progetti finalizzati e la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo.

Art. 3 – Principi

1. La gestione associata del Nucleo di Valutazione deve seguire i principi elencati:
 - a) Semplificazione dei procedimenti amministrativi.
 - b) Standardizzazione delle procedure.
 - c) Progressiva uniformazione della metodologia e della modulistica relativa alla valutazione delle figure di servizio.

Art. 4 – Funzioni

1. Il Nucleo di Valutazione espleta le seguenti funzioni:
 - a) Valutazione dei Dirigenti o Responsabili di aree di posizioni organizzative degli Enti al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Propone al Sindaco la valutazione della performance individuale e l'attribuzione del risultato al Segretario Generale.
 - b) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, delle capacità dirigenziali e dell'andamento qualitativo dei servizi.
 - c) Predisposizione di indicatori di riferimento.
 - d) Supporto ai Dirigenti o Responsabili per la predisposizione di metodologia di valutazione omogenea.
 - e) Ogni altra funzione demandata dalla legge, dai Regolamenti dei Comuni convenzionati e dai Contratti Collettivi di Lavoro.
2. Il Nucleo di Valutazione riferisce periodicamente al Sindaco dei Comuni convenzionati.
3. I Comuni convenzionati metteranno a disposizione del Nucleo di Valutazione i locali e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività annuale. I Comuni metteranno altresì a disposizione del Nucleo di Valutazione le risorse umane e organizzative necessarie al suo funzionamento al fine di perseguire i risultati attesi.

Art. 5 – Composizione

1. Il Nucleo di Valutazione è nominato con delibera di Giunta del Comune capo convenzione previa intesa con la Conferenza dei Sindaci.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da un esperto scelto tra figure estranee alle Amministrazioni associate, dotato di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione.
3. Si avvale dei Segretari Generali di entrambi i Comuni convenzionati per la valutazione dei Dirigenti o Responsabili di Aree di posizione organizzativa.
4. Qualora sia chiamato a formulare la proposta di valutazione di uno dei Segretari Comunali dei Comuni convenzionati, il Nucleo di Valutazione sarà composto in forma monocratica solo dal componente esterno.

Art. 6 – Cause di incompatibilità

1. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:
 - a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque ricoperte;
 - b) cariche in partiti a qualunque livello ovunque ricoperte;
 - c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque ricoperte;
 - d) rapporti di collaborazioni coordinate e continuative o di consulenza con partiti politici od organizzazioni sindacali.

Art. 7 – Durata

1. La durata della presente convenzione è di tre anni decorrenti dalla data di stipula. Gli enti convenzionati possono recedere con apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere con preavviso di tre mesi.

Art. 8 – Comune capofila

1. Capo convenzione è il Comune di BOVOLONE.
Il Comune di BOVOLONE predispone il riparto della spesa e lo invia tempestivamente al Comune di CEREIA per l'assunzione dei provvedimenti di spesa.

Art. 9 – Rapporti finanziari

1. Il compenso annuo lordo attribuito al componente del Nucleo di Valutazione sarà assunto in parti uguali tra i comuni convenzionati. L'importo sarà pagato per intero dall'ente capofila.
2. Il Comune di CEREIA provvederà ad effettuare il rimborso per la quota di competenza al Comune capofila.

Art. 10 – Diritto di accesso

1. Il Nucleo di Valutazione accede ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi. Può inoltre ottenere dagli uffici qualsiasi atto o notizia.
2. Il Nucleo di Valutazione può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

Art. 11 – Riservatezza

1. Il Nucleo di Valutazione è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualsiasi titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Art. 12 – Controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 13 – Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. b) D.P.R. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Si dà atto che il presente documento è redatto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 07/03/2005 n. 82;

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Cerea

Il Sindaco Franzoni Marco

Comune di Bovolone

Il Sindaco Mirandola Emilietto